L'agenzia delle entrate **chiarisce**

Vi.diCo.Web

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali - Servizio per l'invio telematico della comunicazione relativa all'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità

-Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2026.

Con il Provvedimento del 22 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole e le modalità di utilizzo del nuovo servizio telematico "Vi.diCo.Web – Visto di conformità", messo a disposizione dei professionisti nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Il provvedimento disciplina la gestione informatizzata della comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, necessaria per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità.

"Rottamazione-quinquies" per le entrate locali

Pubblicato l'elenco degli enti locali aderenti.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno aderito alla "Rottamazione-quinquies", estesa dal decreto legge n. 38/2026, ai carichi affidati alla riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023. Per i contribuenti interessati, le domande di definizione potranno essere presentate dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026.

Tra le entrate interessate possono rientrare, a titolo esemplificativo, IMU, TARI, bollo auto e sanzioni per violazioni del codice della strada, sempre che i relativi carichi siano stati affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina.

Spese sanitarie

Spese sanitarie rimborsate dall'ente bilaterale di categoria ai propri iscritti.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate del 178 del 2026

Con la Risposta n. 178 del 2026, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la questione relativa all'eventuale obbligo, per un ente bilaterale di categoria, di trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai propri iscritti. La questione assume rilievo in relazione agli adempimenti connessi alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare, alla disciplina prevista dall'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate riguarda un ente bilaterale intenzionato a erogare ai propri iscritti contributi destinati al rimborso di spese sanitarie da questi sostenute. L'ente ha chiesto di chiarire se, in applicazione del citato articolo 78, comma 25-bis, fosse tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell'anno di riferimento. In risposta, l'Agenzia chiarisce che l'ente bilaterale non è tenuto a comunicare i rimborsi di spese sanitarie quando i contributi versati non hanno prodotto alcun beneficio fiscale per il lavoratore. Le spese rimborsate sono, in tal caso, considerate comunque "rimaste a carico" del contribuente.

Codici tributo

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 1° ottobre 2026

Con la Risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di nuovi codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni emesse ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La nuova codificazione si rende necessaria, in particolare, per consentire al contribuente destinatario della comunicazione di procedere al versamento anche soltanto di una parte dell'importo complessivamente richiesto, anziché dell'intera somma riportata nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione.

Compliance

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici senza aver fatto concorrere, in tutto o in parte, tali operazioni alla determinazione del reddito d'impresa, indicato nei quadri RF/RG/LM della dichiarazione modello Redditi 2024.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 ottobre 2026

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate avvia una specifica attività di "compliance" relativa al periodo d'imposta 2023, basata sull'incrocio tra fatture elettroniche/corrispettivi telematici e ricavi dichiarati nel modello Redditi 2024, consentendo ai contribuenti interessati di fornire chiarimenti oppure di correggere spontaneamente eventuali omissioni mediante ravvedimento operoso.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente, confrontandoli con quanto indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, al fine di individuare possibili anomalie. Al contribuente, vengono messi a disposizione, oltre ai propri dati identificativi, gli estremi della comunicazione e della dichiarazione interessata, nonché le indicazioni per richiedere informazioni, segnalare elementi non conosciuti dall'Amministrazione finanziaria o procedere alla regolarizzazione.

Disciplina del Concordato Preventivo Biennale

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 6 ottobre 2026

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 6 ottobre 2026, ricostruisce in forma sistematica la disciplina del "Concordato Preventivo Biennale", introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, tenendo conto delle modifiche normative e dei chiarimenti intervenuti successivamente.
Il documento sostituisce le precedenti circolari sull'argomento e riunisce gli elementi dell'istituto finora illustrati attraverso decreti ministeriali, documenti di prassi, risposte a interpelli, FAQ e istruzioni alla modulistica. Particolare attenzione è riservata, anche, alle novità introdotte dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, denominato "decreto Omnibus", applicabili a decorrere dalle adesioni relative al biennio 2026-2027.
Insieme alla Circolare, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una raccolta delle risposte ai quesiti sul CPB già contenute nei precedenti documenti di prassi o nelle FAQ del sito istituzionale. La raccolta, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, ha funzione ricognitiva e riunisce chiarimenti validi anche per il biennio 2026-2027, tenendo conto delle modifiche normative intervenute e aggiornando i periodi d'imposta di riferimento.

L'**esperto** risponde

Si chiede un parere in merito alla possibilità di utilizzare, presso il medesimo esercizio commerciale, un unico POS e un unico Registratore Telematico da parte di soggetti giuridicamente distinti, qualora uno dei soggetti incassi, in forza di un mandato senza rappresentanza, somme relative a operazioni riferibili all'altro soggetto.

La disciplina fiscale non sembra vietare, di per sé, tale modalità operativa. In particolare, gli incassi relativi alla vendita di generi di monopolio, esclusi dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, non devono concorrere ai corrispettivi telematicamente memorizzati e trasmessi dal soggetto che gestisce l'attività soggetta a certificazione. La riscossione materiale delle somme tramite il POS di quest'ultimo non ne determina automaticamente l'imputazione reddituale, purché il rapporto di mandato sia effettivo e gli incassi siano adeguatamente distinti, rendicontati e successivamente riversati al soggetto cui sono riferibili.

Il nuovo obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico non sembra imporre necessariamente una corrispondenza assoluta tra il titolare del POS e quello del RT. L'utilizzo promiscuo del POS può tuttavia determinare un disallineamento tra i pagamenti elettronici transitati sul terminale e i corrispettivi propri risultanti dal RT. Tale differenza non configura automaticamente ricavi non dichiarati, purché sia integralmente giustificabile attraverso la documentazione relativa agli incassi effettuati per conto del diverso soggetto e alla successiva riconciliazione e restituzione delle somme.

La separazione dei POS e dei relativi accrediti costituisce, pertanto, la soluzione tecnicamente più lineare per evitare disallineamenti, ma non sembra configurarsi come un obbligo generale derivante dalla sola circostanza che gli incassi siano riferibili a soggetti giuridicamente distinti. Resta comunque necessario assicurare una puntuale tracciabilità e riconciliazione degli incassi, anche in considerazione della possibilità che gli scostamenti tra transazioni POS e corrispettivi telematici siano oggetto di richieste di chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

USO PROMISCUO DEL POS

Si chiede di verificare la correttezza dell'applicazione dell'IVA al 10 per cento agli interventi di manutenzione e controllo della caldaia, dell'IVA al 22 per cento alla fornitura delle plafoniere e del regime del reverse charge alla relativa prestazione di sostituzione, tenuto conto della natura dell'immobile, delle caratteristiche delle operazioni effettuate e del codice ATECO dell'impresa prestatrice (43.22.07).

Per la manutenzione e il controllo della caldaia, l'aliquota IVA del 10% prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è applicabile esclusivamente agli interventi eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Qualora l'intervento riguardi un immobile strumentale all'attività d'impresa, trova applicazione l'aliquota ordinaria del 22%. Il regime dei beni significativi non rileva nel caso di mera manutenzione di una caldaia esistente.
La fornitura delle plafoniere è soggetta all'aliquota ordinaria del 22%, non trattandosi di beni significativi. Per la relativa posa occorre invece distinguere la mera fornitura del bene con posa accessoria dalla vera e propria prestazione di installazione o intervento sull'impianto. Nel primo caso si applica il regime IVA ordinario; nel secondo, qualora la sostituzione costituisca un intervento di riparazione, ammodernamento o manutenzione dell'impianto elettrico dell'edificio, trova applicazione il reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del DPR n. 633/1972.
In conclusione, in presenza di un immobile strumentale, la manutenzione della caldaia e la fornitura delle plafoniere sono soggette all'IVA del 22%, mentre la manodopera relativa alla sostituzione delle plafoniere è assoggettata a reverse charge qualora configuri un effettivo intervento sull'impianto elettrico e non una mera posa accessoria alla cessione dei beni.

REGIME IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE PLAFONIERE

Si chiedono chiarimenti in materia di garanzia fiscale e continuità economica di una attività, volta a prevedere controlli sulla prosecuzione sostanziale di attività fiscalmente inadempienti, anche in caso di cambiamento del titolare, della forma societaria o della partita IVA, subordinando, nei casi previsti dalla legge, l'avvio o la prosecuzione della nuova attività alla prestazione di una garanzia fideiussoria in favore dell'Erario.

L'ordinamento già prevede, in determinate fattispecie, strumenti di analisi del rischio e la possibilità di subordinare la riapertura della partita IVA alla prestazione di una garanzia fideiussoria. Tali strumenti, tuttavia, sono prevalentemente riferiti alla posizione del singolo soggetto e non attribuiscono autonoma rilevanza alla continuità economica tra attività formalmente intestate a soggetti diversi.
L'obiettivo potrebbe essere perseguito rafforzando l'analisi del rischio e valorizzando elementi oggettivi indicativi della continuità sostanziale dell'attività, quali la prosecuzione della medesima attività, l'utilizzo degli stessi locali e beni strumentali, la continuità della clientela e dei rapporti contrattuali, il trasferimento del personale e la permanenza dei medesimi segni distintivi. In presenza di un qualificato rischio di elusione degli obblighi tributari, l'avvio o la prosecuzione della nuova attività potrebbe essere subordinato alla prestazione di una garanzia fideiussoria in favore dell'Erario.
La definizione di criteri oggettivi per individuare la continuità economica richiede tuttavia particolare attenzione, al fine di distinguere le situazioni effettivamente elusive dalle legittime operazioni di riorganizzazione o prosecuzione dell'attività e di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e delle garanzie procedimentali.

GARANZIA FISCALE E CONTINUITÀ ECONOMICA DELL'ATTIVITÀ

Si chiedono chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell'alloggio concesso ai dipendenti del CCNL Turismo.

La concessione gratuita di un fabbricato al dipendente costituisce, in linea generale, un'utilità rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, salvo l'eventuale applicazione di specifiche disposizioni di esenzione. L'articolo 51, comma 4, del TUIR, disciplina, espressamente, ai fini della valorizzazione dei fringe benefit, i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato.

In particolare, la predetta disposizione, alla lett. c), stabilisce che, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, il valore da assumere ai fini fiscali è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato. La medesima disposizione prevede una regola specifica, pari al 30 per cento della predetta differenza, nel caso di fabbricati concessi in connessione con l'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso. Per gli immobili non censiti in catasto, il valore è invece determinato sulla base della differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

Ne consegue che, ai fini fiscali, la valorizzazione dell'alloggio non può essere determinata sulla base dell'importo eventualmente previsto dal CCNL Turismo per il pernottamento. Tale importo rileva sul diverso piano della disciplina contrattuale e della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore, mentre il valore dell'utilità in natura derivante dalla concessione dell'alloggio deve essere determinato applicando il criterio specificamente previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera c), del TUIR.

ALLOGGIO CONCESSO AI DIPENDENTI DEL CCNL

Si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del modello EAS per un Comitato promotore per il riconoscimento IGP

L'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, prevede, per gli enti associativi che intendono avvalersi delle disposizioni fiscali, di cui all'art. 148 del TUIR e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello EAS. Con riferimento alle modalità di compilazione, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009 e la circolare n. 51/E del 1° dicembre 2009, individua alcune categorie di enti associativi che, in quanto i relativi dati risultano già disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, possono assolvere l'obbligo mediante la compilazione semplificata del modello. Nel caso del Comitato promotore per il riconoscimento IGP, occorre pertanto verificare preliminarmente la sua natura giuridica e l'eventuale riconducibilità a una delle categorie indicate nel documento di prassi. Solo qualora tale riconducibilità sussista sarà possibile avvalersi della compilazione semplificata.

MODELLO EAS – COMITATO PROMOTORE PER IL RICONOSCIMENTO IGP